

**COMUNE DI VILLA-MINOZZO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 12**del: **26.03.2022**Trasmessa il **04.04.2022**al ALBO prot. n. **2514****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5<sup>^</sup> comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventisei marzo duemilaventidue** alle ore **10.30** in adunanza straordinaria di I<sup>^</sup> convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2<sup>^</sup> comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

SASSI Comm. ELIO IVO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	P
TOJALLI DEA	P	MALVOLTI DANIELE	P
GINANNESCHI ADRIANO	P	GASPARI SIMONE	A
ROMITI MARCELLO	P	FIOCCHI MASSIMO	A
CECCHIELANI GIORGIO	P		
GIOVANNI			
RABACCHI DANTE	P		
UGOLOTTI VANESSA	P		
CHIESI ERNESTINA	P		
FERRARI CLAUDIO	P		

Totale presenti **11**Totale assenti **2**

Assiste in sostituzione del Vice Segretario **DOTT.SSA ELENA MANFREDI** assente, il **DOTT. ENRICO POLLASTRI**.

Il Sig. **COMM. ELIO IVO SASSI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: Ferrari Claudio, Chiesi Ernestina e Malvolti Daniele.

Assessori esterni presenti: Antichi Mauro, Bigoni Tiziana.

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

*Illustra il Sindaco.*

*Commento del Consigliere Daniele Malvolti: Richiesta di valutare la riduzione delle aliquote tributarie per il futuro.*

*Il Sindaco accoglie l'osservazione di Daniele Malvolti per valutare la riduzione dei tributi con le risorse che arriveranno dall'estinzione dei mutui a scadenza, salvo che aumenti energetici o altre sopravvenienze siano prioritarie per mantenere gli equilibri di bilancio.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU anno 2021;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
- la conversione del DL 228/2021 che all' art. 3 comma 5-sexiesdecies ha previsto l'ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31 Maggio 2021;
- l' "art. 78 del D.L. n. 104/2020 il quale dispone: esonero della 2a rata 2020 e dell'intero anno 2021 e 2022 degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- la delibera G.C. n. 15 del 15/02/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP, in cui si dava atto tra l'altro che:
- entro il termine di approvazione del bilancio di previsione si procederà ad approvare il Regolamento e le relative aliquote dell'Imposta municipale propria e che le aliquote resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2021;
- che i cosiddetti *beni merce* (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) saranno

- esenti a partire dal 2022 come previsto da normativa statale e non saranno quindi più soggette all'aliquota dell'1 per mille come nel 2021;
- che le previsioni di Bilancio per l'Imposta Municipale Propria sono state formulate in modo coerente alle sopra evidenziate novità;
  - l'art. 1 c. 767 della L. 160/2019 *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;
  - la legge di Bilancio n.178/2020 che all'articolo 1 comma 48 come modificata, per il solo anno 2022, dall'art. 1, comma 743, legge n. 234/2021, stabilisce che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso all'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5%"*;
  - l'art. 1 c. 751, terzo periodo, della Legge 160/2019 che stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti Imu a partire dall'anno 2022;
  - l'articolo 5-decies del D.L. 21/10/2021 n. 146, in tema di definizione di abitazione principale: "All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelto dai componenti del nucleo familiare".

**TENUTO CONTO** specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9";
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

**CONSIDERATO** che, alla data odierna, non risulta adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 756, legge n. 160/2019 e, pertanto, anche alla luce di quanto specificato dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18/02/2020, la diversificazione delle aliquote è ammessa sino all'adozione del citato decreto ministeriale.

**VISTI:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** per l'anno 2022, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D. Lgs. 267/2000, per la relativa pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019

**ATTESA** l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to ENRICO POLLASTRI**

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI**

---

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2022

ALIQUOTA	TIPOLOGIA D'IMMOBILE
ESENTE	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> (CATEGORIE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E RELATIVE PERTINENZE C/2, C/6 e C/7).
5,3 PER MILLE	<b>ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE DI LUSSO – A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE.</b> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENTE	<b>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE.</b> Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
ESENTE	<b>ANZIANI E DISABILI.</b> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
ESENTE	<b>FORZE DI POLIZIA.</b> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
10,6 PER MILLE	<b>AREE FABBRICABILI</b>
10,00 PER MILLE	<b>ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI</b> L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A/10 Uffici e studi privati</li> <li>• C/1 Negozi e botteghe</li> <li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li> </ul>
9,20 PER MILLE	<b>IMMOBILI di categoria D (fatta eccezione per il D/5)</b> E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
10,6 PER MILLE	<p><b>TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO</b></p> <p>La medesima aliquota si applica all'unità immobiliare come definita dall'articolo 1, comma 48, Legge n. 178/2020 (per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, <u>posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia</u>) per la quale si applica l'imposta municipale propria di cui all'art- 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019 <u>nella misura del 37,5 per cento</u>. Ai fini della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'agevolazione, il soggetto passivo presenta, entro i termini di legge, la dichiarazione IMU indicando i dati identificativi dell'alloggio e, nello spazio riservato alle annotazioni, che si applica la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 48, legge n. 178/2020.</p>
ESENTE	<b>TERRENI AGRICOLI</b>
0,00 PER MILLE	<b>FABBRICATI RURALI</b> (iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, qualora sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale – visura). I requisiti di ruralità che si evincono dagli atti catastali dei fabbricati devono rispecchiare l'effettivo uso degli immobili e pertanto essere aggiornati all'attualità.
ESENTE	<b>BENI MERCE</b> ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (come previsto dal comma 751 art.1 della Legge 160/2019)
<b>RIDUZIONI con obbligo dichiarativo</b>	
SOLO ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE DELL' 8,6 per mille;	<p>Requisiti del comodante (colui che concede l'immobile):</p> <p>a) l'alloggio deve essere dato in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°grado che vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;</p> <p>b) e' irrilevante il numero di alloggi posseduti dal comodante sia dentro che fuori dal territorio del comune di Villa Minozzo;</p> <p>c) l'agevolazione si applica alle abitazioni di qualsiasi categoria catastale e alle pertinenze nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.</p>

<p><b>ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE DELL' 8,6 per mille E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%:</b></p>	<p>Requisiti del comodante (colui che concede l'immobile) ai sensi dell'art. 1 comma 747 lettera c) della Legge di Bilancio n.160/2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'alloggio deve essere dato in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che lo utilizzano come abitazione di residenza e dimora abituale;</li> <li>b) Il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile dato in comodato;</li> <li>c) Il comodante non deve possedere altri immobili di natura abitativa in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nello stesso Comune e non classificata in A/1 A/8 o a/9;</li> <li>d) Il contratto di comodato (ammesso anche in forma verbale) deve essere registrato (il beneficio decorre dalla data di stipula del contratto);</li> <li>e) La riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.</li> </ul> <p>La mancanza o il venir meno anche di una sola delle condizioni sopra dette determina la perdita dell'agevolazione di riduzione della base imponibile, mentre rimane la possibilità di applicare la sola aliquota agevolata comunale (se ne permangono i requisiti).</p> <p><b><u>A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:</u></b></p> <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
<p><b>-50% della base imponibile</b></p>	<p><b><u>FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O ARTISTICO</u></b> (art. 10 D.Lgs. 42/2004)</p>
<p><b>-50% della base imponibile</b></p>	<p><b><u>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</u></b> e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. (Art.1, comma 747, lett.b) della Legge di Bilancio n.160/2019).</p>
<p><b>-25% della base imponibile</b></p>	<p>Per le abitazioni locare a <b><u>CANONE CONCORDATO</u></b> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il Comune di Villa Minozzo, non essendo ad alta densità abitativa, non è dotato di un suo specifico accordo Territoriale, pertanto si considera come riferimento l'accordo territoriale valevole per il comune di Castelnovo ne' Monti - Zona di FELINA.</p>



## COMUNE DI VILLA MINOZZO

Provincia di Reggio Emilia

\* \* \* \* \*

### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

\* \* \* \* \*

**Verbale n. 5 del 21 marzo 2022**

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale concernente:  
*“Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria anno 2022”.*

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Revisore,

- esaminata la documentazione di bozza consigliere ricevuta in data 21.03.2022 e, sentito il responsabile del Servizio Finanziario, al fine di esprimere il proprio parere circa l’ *“Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria anno 2022”*;
- tenuto conto del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU-I) anno 2021”;
- la delibera G.C. n. 15 del 15/02/2022 con la quale si è proceduto all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP, in cui si dava atto tra l’altro che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione si procederà ad approvare il Regolamento e le relative aliquote dell’Imposta municipale propria e che le aliquote resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2021, e che i

cosiddetti beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) saranno esenti a partire dal 2022 come previsto da normativa statale e non saranno quindi più soggette all'aliquota dell'1 per mille come nel 2021;

- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Finanziario;

### **richiamato e presa visione**

- dell'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e della conversione del DL 228/2021 che all' art. 3 comma 5-sexiesdecies che ha previsto l'ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31 Maggio 2021;
- l'art. 78 del D.L. n. 104/2020 il quale dispone: esonero della 2a rata 2020 e dell'intero anno 2021 e 2022 degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- la legge di Bilancio n.178/2020 che all'articolo 1 comma 48 come modificata, per il solo anno 2022, dall'art. 1, comma 743, legge n. 234/2021, stabilisce che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso all'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' ridotta al 37,5%";

- del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

#### **considerato**

- che, alla data odierna, non risulta adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 756, legge n. 160/2019 e, pertanto, anche alla luce di quanto specificato dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18/02/2020, la diversificazione delle aliquote è ammessa sino all'adozione del citato decreto ministeriale.

#### **tenuto conto**

- che la volontà dell'Ente è mossa dalla condivisibile necessità di procedere a determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, sulla base della disciplina dettata dalla legge n. 160/2019;
- che i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) impongono a decorrere dall'anno di imposta 2020, che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- che la determinazione delle aliquote per l'anno di imposta 2022 dell' Imposta municipale propria (IMU) - così come esposte nella bozza di delibera, appare congrua e coerente con le disposizioni di Legge;

**dato atto che**

in ordine all' "*Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria anno 2022*" il Revisore è chiamato ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del citato D.Lgs. n. 267/2000;  
tutto ciò quanto sopra premesso, il Revisore Unico,

**esprime**

---


**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine all' "*Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria anno 2022*" , così come da bozza di delibera consigliare trasmessa.

Predappio, 21 marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Elisabetta Michelacci



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to COMM. ELIO IVO SASSI

Per IL VICE SEGRETARIO ASSENTE  
F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI

---

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li 4 APR 2022



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ELENA MANFREDI

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **04.04.2022**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il **26.03.2022**:
  - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, .....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

.....